



Trasmessa via PEC

Spett.le PROVINCIA di LECCE
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
 della Transizione Ecologica
 Via Umberto I n.13,
 73100 - Lecce

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. ARPA Puglia
 Direzione Scientifica
 SEDE

Oggetto: FEDENERGY SOLAR S.r.l.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo a Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Galluccio" della potenza nominale di 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 kWp nel comune di Galatina, e delle opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica nazionale, ricadenti in territorio del Comune di Galatina (LE).

Riscontro alle controdeduzioni.

Rif: Convocazione CdS – prot. ARPA Puglia n. 10733 del 15.02.2023

Esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata sul sito della Provincia di Lecce, precisamente al seguente indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_fedenergy/, e le Osservazioni in riscontro alla Vostra nota del 11/02/2022 con protocollo n. 10477 (Prot. N. FS_S007/2022 RP/AS) trasmessa dal Proponente con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 56155 del 09.08.2022, si esprime riscontro a quanto contro dedotto dal Proponente rispondendo seguendo l'ordine letterale indicato.

1

A) - 2) Il progetto sul quale è stato reso il parere è un progetto agrivoltaico caratterizzato dalle simultanee presenza e "gestione" delle attività di produzione di energia elettrica e agricola.

Il proponente dichiara che la proposta progettuale si inserisce pienamente nel contesto di quello che oggi viene definito "agri-voltaico".

L'agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell'azienda agricola.

Con l'art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web¹ le "Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici", definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

¹ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
 Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
 PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto "agrivoltaico" è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati dal piano campagna per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una porzione di area oggetto d'intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione².

Quindi un impianto "agrivoltaico" deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che la previsione progettuale di tale impianto "agrivoltaico" non presenti alcuna novità sostanziale rispetto alle proposte di "fotovoltaico" a terra. Il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, relegando l'attività agricola a mero elemento residuale, non prevedendo una interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica"; la Scrivente ritiene quindi che il progetto non possieda tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

Tale asserzione trova riscontro anche nella sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC., di cui si riporta lo stralcio:

"Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. [...] affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie".

2

Punto 1) COMPATIBILITA' PAEAGGISTICA

le "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" hanno lo scopo di favorire l'integrazione di impianti in contesti differenti da quello agricolo, come per esempio aree produttive, siti contaminati o aree urbane; pertanto, così come già indicato nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata con nota prot. n. 23603 del 05.04.2022, questa Agenzia ritiene che il progetto risulti in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.

Punto 2) IMPATTI CUMULATIVI

la scrivente Agenzia, fermo restando quanto già espresso in risposta al p.to 2 lett. A), conferma che il calcolo dell'IPC deve necessariamente tenere conto dell'area dell'impianto di progetto; tale asserzione nasce anche dal fatto che un impatto "cumulativo" non potrebbe mai essere definito tale se non si considerasse l'interazione fra loro di più aree interessate (presenti e in corso di autorizzazione) da impianti fotovoltaici.

Si evidenzia, inoltre, che il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, fa riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi tra un impianto fotovoltaico e un impianto eolico, ma non è riferibile al

² Cfr: Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e D.L. 77/2021

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici, della quale si riporta l'estratto in questione.

CRITERIO 1

- Indice di Pressione Cumulativa (IPC):

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

dove:

S_{IT} = Σ (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m^2 ;

AVA = Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m^2 ;

si calcola tenendo conto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2 ;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:

$$R_{AVA} = 6 R$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

CRITERIO 2

- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati < 2 Km

Valutazione parziale:

Criterio	Valutazione	
	Favorevole < 3 %	Sfavorevole > 3 %
Criterio 1	Favorevole < 3 %	Sfavorevole > 3 %
Criterio 2	Favorevole > 2 Km	Sfavorevole < 2 Km

Valutazione totale:

La valutazione Tecnica sarà POSITIVA solo in caso si verifichi una valutazione Favorevole per entrambi i criteri.

3

Si conferma quindi il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, che determina il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

Punto 3) INIDONEITA' DELL'AREA DI INTERVENTO

L'area dell'impianto in progetto ricade a meno di 1 km da area edificabile urbana, ricadendo quindi nell'area Buffer di 1 Km, in difformità con quanto previsto nel Regolamento Regionale n° 24 del 30.12.2010., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.° 195 del 31.12.2010 a pag. 35734 (di cui si riporta estratto).

AREE EDIFICABILI URBANE + BUFFER DI 1 KM PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI			
Denominazione ufficiale e decreto istitutivo o descrizione	Principali valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale	Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	Tipologie di impianti (come definiti all'allegato 2) non compatibili
Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4, "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".	L'Area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente con relativa area buffer di 1000 m.	La realizzazione di torri eoliche di maggiore taglia all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri urbani è problematica da un lato in ragione delle elevate densità insediative che caratterizzano l'ambito urbano e quindi la oggettiva difficoltà di realizzazione di questi impianti a distanze accettabili da abitazioni, luoghi di lavoro e servizi; dall'altra in ragione dei rischi per l'incolumità pubblica in luoghi densamente frequentati.	F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3

35734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Gli impianti fotovoltaici della tipologia F.6 e F.7 sono indicati tra le “*tipologie di impianti (come definibili dall'allegato 2) non compatibili*”. Si riporta anche la definizione relativa agli impianti di tipologia F.6 e F.7; nel caso in questione l'impianto in oggetto ricade all'interno della tipologia F.7:

Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.	a)20-200kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.5
Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5	20 kW <P<200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.6
Impianto con moduli ubicati al suolo	≥200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.7

e Puglia - n. 195 del 31-12-2010

35643

Pertanto, l'impianto in oggetto ricade all'interno della suddetta area poiché è progettato ad una distanza < 1 km dal Comune di Galatina.

Punto 4) ALTERNATIVA ZERO

per tutto quanto su asserito e già espresso nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata con nota prot. n. 23603 del 05.04.2022, la scrivente Agenzia ritiene che la soluzione migliore resti comunque l'alternativa zero.

4

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si conferma Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 10477 del 11.02.2022 e successivamente confermata con nota prot. n. 23603 del 05.04.2022 per quanto di competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
dott. geol. *Oronzo Simone*

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim
dott.ssa *Anna Maria D'Agnano*

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
dott. *Antonio D'Angela*

Il GdL
dott. ing. *Ettore Però*
dott. ing. *Riccardo Iennarelli*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it